



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE**

**ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 della società**

**ASTEM S.p.A.**

**Parte speciale**

**Protocollo  
Reati ambientali**

**rev. settembre 2023**

**Sommario**

1. Premesse	3
2. Elenco dei Reati ambientali previsti dal d.lgs 231/2001	4
3. Funzione della parte speciale - i reati ambientali	9
4. Principi di riferimento generali	10
4.1. Il sistema organizzativo in generale	10
4.2. Principi generali di comportamento	10
5. Le attività sensibili relative ai reati ambientali ai fini del d.lgs. 231/2001	12
5.1. Principi generali di controllo	13
6. Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili	15
7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	22
8. Diffusione e informazione	23
9. Sanzioni	24

## 1. PREMESSE

Il presente Protocollo si riferisce ai reati ambientali.

L'individuazione delle "aree di attività a rischio" ha rappresentato un'attività fondamentale per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ASTEM S.p.A..

Con specifico riferimento ai reati ambientali, l'analisi del contesto aziendale di ASTEM S.p.A. ha consentito di identificare:

- (i) i potenziali reati associabili ad attività aziendali ritenute sensibili;
- (ii) le macro aree aziendali e i settori di attività ritenuti sensibili nonché gli ambiti, le funzioni, le attività e i processi a rischio reato (ossia quelle aree, funzioni, uffici, unità organizzative aziendali, processi, ecc. che pongono in essere attività critiche ed a rischio rilevanti ai fini della possibile commissione dei reati previsti nel Decreto 231);
- (iii) le possibili modalità di realizzazione del reato e le possibili finalità della condotta illecita.

In proposito, per esigenze di brevità, si rinvia al documento "Mappatura delle Aree Aziendali Sensibili".

## 2. ELENCO DEI REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001:

### **19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015]**

«Art. 25-undecies. (Reati Ambientali):

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b. per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c. per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d. per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e. per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f. per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g. per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a. per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b. per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c. per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

\*

L'art. 25-undecies prevede che l'ente possa essere sanzionato in relazione a determinati reati ambientali, in particolare per quanto riguarda:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**
- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**
- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**
- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**
- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);**
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);**
- **Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", i seguenti articoli:**
  - **attività connessa connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 3);**

La speciale tipologia di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3 A dell'Allegato 5 Testo Unico dell'Ambiente, comporta che, qualora l'autore dello scarico non rispetti le prescrizioni contenute nella autorizzazione e/o quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 108 del T.U. Ambiente, si possa configurare un reato punibile tanto in capo alla persona fisica preposta al controllo delle prescrizioni in materia ambientale (RSPP- Direttore di Stabilimento – Responsabile Qualità) quanto nei confronti della persona giuridica, qualora venga provato che dal compimento di tale comportamento omissivo.

Sinteticamente vale la pena segnalare che nel caso di specie, l'elemento discrezionale utile a individuare tale illecito sia non solo la classificazione delle acque (necessariamente reflui industriali), ma anche l'inserimento delle sostanze scaricate nell'ambito di quelle delle due tabelle succitate.

Pertanto, deve essere constatato come risulti radicata, quantomeno in dottrina, la convinzione secondo cui il richiamo alle sostanze contenute nelle due tabelle debba considerarsi tassativo. Si è di conseguenza fatto notare come la fattispecie *de qua* non sia ravvisabile per sostanze non contenute nelle citate tabelle pur se comunemente ritenute pericolose.

- **attività connessa al superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali (art. 137 comma 5);**
- **attività connessa allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili (art. 137 comma 13);**
- **attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 137 comma 2);**

Per il verificarsi della presente fattispecie si rimanda all'illecito sopra descritto (art. 137 comma 3) con la differenza che, in questo caso, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose o non è stata concessa, o è stata sospesa o revocata dall'autorità (solitamente si tratta delle autorità provinciali incaricate del rilascio delle predette autorizzazioni).

- **attività connessa alla mancata osservazione dei divieti di scarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art 104 (art. 137 comma 11);**

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso ribadire l'opzione di sanzionare, piuttosto decisamente, la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui agli artt. 103 e 104 del T.U.

- **attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1);**

Profilo soggettivo:

Non c'è dubbio che il reato di cui all'art. 256 cit., comma 1 non sia un reato proprio non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione rifiuti, dal momento che la norma fa riferimento a "chiunque". E' altrettanto indubitabile, però, che in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono dei principi finalizzati alla specifica individuazione dei soggetti responsabili.

Si è così affermato all'interno della Giurisprudenza penale che *"in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda"* (In applicazione di tali principi la Corte ha ritenuto la responsabilità dei titolari di una impresa edile produttrice di rifiuti per il trasporto e lo smaltimento degli stessi, con automezzo di proprietà della società, in assenza delle prescritte autorizzazioni" cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432).

Anche successivamente è stato ribadito che *"In tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono"* (cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007).

Profilo oggettivo:

Viene punita l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

La raccolta consiste nell'attività di prelievo, di cernita di raggruppamento di rifiuti per il loro trasporto. La Cassazione ha precisato che l'attività di raccolta si configura a prescindere dal fatto che le operazioni siano finalizzate al recupero o allo smaltimento (Cass. Sez. III, 16.6.2005, n. 33310).

Lo smaltimento si riferisce a qualsiasi operazione destinata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto da un circuito economico.

Profili sanzionatori:

Le pene previste dal presente articolo sono quella dell'arresto da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; viceversa, se si tratta di rifiuti pericolosi, la pena prevista è quella dell'arresto da sei mesi a due anni e quella dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

- **attività connessa alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3);**
- **attività connessa alla miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5);**

Il divieto di miscelazione si articola, sotto un duplice profilo: divieto di miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Quanto alla miscelazione dei rifiuti pericolosi rilevano non le categorie, ma le caratteristiche di pericolosità per individuare la miscelazione lecita.

La miscelazione di rifiuti diversi si rende spesso operazione essenziale per ottimizzare le fasi di trasporto e di successivo conferimento all'impianto di destinazione finale. Si profila quale operazione di gestione dalla quale si origina un rifiuto diverso dalle singole componenti, mutando la composizione o la natura. Quindi, è operazione di trattamento - operazione propedeutica a recupero o smaltimento - una trasformazione che, soprattutto per i rifiuti liquidi, è anche irreversibile.

La miscelazione è un trattamento particolare e critico, che comporta un impatto ambientale da valutare e questo giustifica la disciplina rigorosa cui è assoggettato.

Sembra chiara la ragione del divieto di miscelare rifiuti con diverse caratteristiche di pericolosità; infatti, le conseguenze per l'ambiente e la salute umana diverrebbero disastrose se si consentisse liberamente di formare miscele di rifiuti sommando le "qualità" pericolose.

- **attività connessa al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (art. 256 comma 6);**
- **attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 comma 1);**
- **attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee causato da sostanze pericolose (art. 257 comma 2);**
- **violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti (art. 258 comma 4);**
- **attività connessa al traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1);**
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1);**
- **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 comma 2);**
- **esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5);**
- **Legge n. 150 del 7 febbraio 1992** *"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"*, i seguenti articoli
  - **trasporto, transito, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi, di animali e vegetali in via di estinzione, ovvero omissione di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento. Viene altresì sanzionata la detenzione, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione nonché il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni (artt. 1 e 2);**
  - **detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 comma 4);**
  - **falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97 (art. 3 bis).**
- **Legge n. 549 del 28 dicembre 1993** *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*, art. 3, comma 6: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 comma 6);
- **Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007** *"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"* i seguenti articoli:
  - **inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8 comma 1 e 2);**
  - **inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9 comma 1 e 2).**
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**  
 Questa norma sancisce. "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

La fattispecie di cui all'art. 452-quaterdecies richiede, oltre all'individuazione del dolo specifico di ingiusto profitto, la partecipazione ad un'attività continuativa ed organizzata di illecita gestione di rifiuti. Si differenzia pertanto dal delitto di inquinamento ambientale che postula invece una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili della matrice ambientale (Cass. pen. Sez. 3, 48847/2018).



### 3. FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE – I REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella parte generale, coinvolti nelle fattispecie di attività sensibili.

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

## 4. PRINCIPI DI RIFERIMENTO GENERALI

### 4.1. Il sistema organizzativo in generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- 1) il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e controllo di gestione di ASTEM S.p.A.;
- 3) il sistema disciplinare;
- 4) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, si recepiscono tutte le regole e tutti i principi contenuti nei seguenti documenti che devono intendersi, pertanto, quivi integralmente trascritti:

- a) le disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
- b) le previsioni dello Statuto sociale;
- c) il Codice etico;
- d) le norme generali emanate ai fini del D.Lgs. 231/01;
- e) le verbalizzazioni, le deliberazioni e le eventuali risoluzioni degli organi previsti dai sistemi di Governance in essere;
- f) le procedure interne introdotte dal modello organizzativo e necessarie a mitigare il rischio di reato;
- g) le disposizioni di servizio (circolari) emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici;
- h) il documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- i) le disposizioni di cui alla norma ISO 45001:2018 e il manuale di gestione qualità e sicurezza della società.

### 4.2. Principi generali di comportamento

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti di ASTEM S.p.A. (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa o assumere comportamenti potenzialmente a rischio in relazione alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in

particolare di:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione della sicurezza ambientale e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- 2) individuare se del caso, attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)<sup>1</sup> la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento;
- 3) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, ivi compreso l'Organismo di Vigilanza<sup>2</sup> non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

---

<sup>1</sup> Attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) è possibile individuare la tipologia di rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento. I rifiuti sono identificati da un codice composto da tre coppie di cifre che individuano rispettivamente:

- la classe, ossia il processo produttivo di provenienza del rifiuto;
- la sottoclasse, approfondimenti riguardanti il processo produttivo o il rifiuto
- la categoria, ulteriori precisazioni sulla tipologia del rifiuto.

Il CER è compilato e soggetto a periodica revisione da parte della Commissione UE

<sup>2</sup> Perché un sistema possa considerarsi efficacemente attuato, occorre stabilire degli interventi di verifica del suo corretto funzionamento e (soprattutto) del rispetto del medesimo. Si dovrà valutare quale sia il soggetto maggiormente indicato per lo svolgimento di tali attività di monitoraggio anche attribuendo alla stessa direzione (tramite soggetti appositamente nominati) il compito di supervisionare il sistema e provvedere alle necessarie revisioni dello stesso.

## 5. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI REATI AMBIENTALI AI FINI DEL D.LGS.231/2001

La gestione caratteristica di ASTEM S.p.A. risulta essere generatrice di rifiuti per quanto riguarda i seguenti servizi / attività.

- a) **Verde pubblico** (gestione operativa svolta sua direttamente, come nel caso dello sfalcio dell'erba, sia da appaltatori, generatori di scarti del verde) - Il presidio fondamentale è costituito dalla sistematica previsione, nei disciplinari e capitolati d'appalto, di apposite clausole che impongano all'appaltatore lo svolgimento delle relative attività, con assunzione della correlata responsabilità (obbligo e verifica dell'iscrizione alle coerenti categorie / classi dell'Albo nazionale e trasporto; obbligo della coerente e tempestiva tenuta dei formulari).
- b) **Gestione del calore** (svolta direttamente ed a mezzo appaltatori) - Nello svolgimento dell'attività, viene raccolto in quantità relativamente significative polverino in esito alla pulizia delle caldaie (non si tratta di rifiuto pericoloso, ma assimilabile all'urbano, in esito ad analisi effettuate): lo smaltimento avviene in discarica, ed il presidio può essere individuato nella verifica del coerente e sistematico apporto (per quantità e tempi) alla discarica.  
Circa i ricambi in ferro generati dall'attività di sostituzioni di parti delle centrali, è richiesto l'intervento di uno smaltitore ad hoc (si noti che il bene è di proprietà di terzi, in quanto le centrali termiche sono di proprietà degli Enti affidanti). Il presidio è analogo a quello sopra individuato per gli appalti del verde, ossia la previsione e l'applicazione di apposite clausole negli atti di gara di appalto.  
Per quanto riguarda i filtri dell'aria dei radiatori, il presidio al corretto smaltimento è costituito da una sussistente specifica istruzione aziendale per la manutenzione / programmazione di detti filtri in appositi contenitori.
- c) **Sede, Tempio dell'Incoronata, manifesti** (smaltimento dei toner di fotocopiatrici e stampanti) - Gli altri rifiuti di sede (ufficio) e generati presso l'Incoronata, nonché gli avanzi dei manifesti pubblicitari nella gestione della relativa imposta, debbono essere tutti smaltiti a mezzo dell'affidatario del servizio di igiene urbana in privativa comunale.
- d) **Immobili** - Per i rifiuti inerti da attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili (ad es. ferro e gas fluorurati), vale quanto sopra esposto circa le opportune previsioni negli atti di gara a carico degli appaltatori.

Presidi significativi sono costituiti rispetto a tutto quanto sopra:

- dallo svolgimento dell'attività in relazione ai passi procedurali di cui sopra;
- dall'analisi di completezza e continuità nella predisposizione, elaborazione e gestione dei formulari nel rispetto delle norme di legge;
- dall'analisi storica e prospettica della continuità e sistematicità dei quantitativi conferiti nel tempo;
- dall'analisi della documentazione di conferimento rilasciata da ciascun impianto;
- da specifiche analisi merceologiche sul rifiuto e da verifiche da effettuarsi a campione;
- dalla verifica di coerenza nell'individuazione degli impianti di smaltimento, anche ai sensi del D.Lgs. 50/2016, di aggiornamento e di vigenza dei contratti;

- dalla verifica delle autorizzazioni (es. provinciali) e delle iscrizioni (es. Albo Gestori Ambientali), in capo agli appaltatori di ASTEM S.p.A., per le singole frazioni di rifiuto e siti di produzione.

Con particolare riferimento all'art. 256 D.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata), norma - come si sa – di applicazione abbastanza diffusa per il suo carattere generale e variegato, il reato potrebbe essere commesso a favore di ASTEM S.p.A. nella misura in cui quest'ultima non verifichi il possesso dei requisiti prescritti in capo agli appaltatori in sede di svolgimento ed aggiudicazione delle relative gare; si fa riferimento peraltro alle prescrizioni di cui alle procedure e prassi in materia di ciclo passivo, ed in ogni caso alla regolare procedura di gestione di un acquisto / appalto (con particolare riferimento alla verifica dei requisiti ex art D.Lgs. 50/2016 e di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali).

Detta verifica va svolta in sede di gara d'appalto, ma anche in corso d'opera (in corso di contratto).

Per quanto riguarda l'art. 258 D.lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) il presidio è costituito dalle verifiche in materia di coerente elaborazione e gestione dei formulari, in rapporto alle norme vigenti.

Per quanto riguarda l'art. 259 D.lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti) il presidio, come già sopra esposto, si fonda sulle verifiche in sede di gare d'appalto, sulla continuità temporale e merceologica dei flussi.

Le attività sensibili individuate, in riferimento ai Reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- (i) ***Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti nell'ambito della gestione calore, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze***
- (ii) ***Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti nell'ambito della manutenzione del verde, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze***
- (iii) ***Manutenzioni***
- (iv) ***Tenuta registri obbligatori e formulari***
- (v) ***Gestione misure di emergenza***

### **5.1. Principi generali di controllo**

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento,

modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
  - (i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  - (ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

## 6. PRINCIPI DI RIFERIMENTO SPECIFICI RELATIVI ALLE REGOLAMENTAZIONE DELLE SINGOLE ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 4, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 5.1, nel disciplinare le fattispecie di attività sensibili di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

- (i) ***Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti nell'ambito della gestione calore, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze***
- (ii) ***Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti nell'ambito della manutenzione del verde, anche tramite l'affidamento delle attività a società terze***
- (iii) ***Manutenzioni***
- (iv) ***Tenuta registri obbligatori e formulari***
- (v) ***Gestione misure di emergenza***

Vi è da segnalare che le indicazioni utili per la definizione di sistemi di gestione ambientale si possono ritrovare innanzitutto negli *standard* internazionali della serie ISO 14000, ed in particolare nella norma ISO 14001:2015 (integrata nel 2019).

Tali norme, elaborate con lo scopo di fornire una guida pratica per l'attuazione e il miglioramento di un sistema di gestione ambientale nonché di offrire strumenti di valutazione degli aspetti specifici della propria gestione ambientale, sono definite al fine di essere recepite in un sistema di gestione ambientale.

ASTEM S.p.A. non possiede allo stato una certificazione ISO 14001 ma ritiene comunque di fare riferimento a detta normativa tecnica, laddove applicabile, al fine di uniformare i propri comportamenti in materia ambientale.

Innanzitutto, a livello preliminare, è importante considerare la politica ambientale dell'azienda, che sia idonea alla natura ed alla dimensione della stessa quanto all'impatto che l'attività della stessa implica a livello ambientale. Tale politica ambientale, non solo individua il quadro di riferimento anche per la valutazione degli obiettivi ambientali, ma altresì deve essere esteriorizzata e comunicata a tutti coloro che lavorano per l'azienda (anche a livello di collaboratori esterni, agenzie, ecc.) e, se resa pubblica, rappresenta il biglietto da visita "ambientale" dell'impresa.

La valutazione delle prescrizioni legali applicabili, oltre a tenere conto delle disposizioni normative (leggi nazionali e regionali, norme internazionali, regolamenti locali o di autorità specifiche), potrà utilmente considerare anche profili ulteriori, quali eventuali accordi con altre pubbliche amministrazioni o con la clientela, *best practices* o codici di condotta di settore, fino a giungere agli impegni volontari assunti dall'impresa di fronte al pubblico (ad es. gestione sostenibile, etichettatura ambientale, ecc.).

Tutti coloro che sono coinvolti in attività con rilevanza nel settore ambientale devono essere destinatari non solo di interventi di formazione (da definirsi in base alle necessità formative individuate con riferimento ai profili ambientali rilevati in azienda), ma anche di procedure specifiche mirate alla maggiore consapevolezza

dell'importanza della conformità alla politica ambientale ed alle relative procedure di attuazione, come pure dell'importanza degli aspetti ambientali significativi per l'impresa<sup>3</sup>.

Si riporta di seguito una elencazione schematica dei principi generali di comportamento che devono essere evitati dai Destinatari del presente Modello.

È fatto espresso divieto di:

- 1) Distruggere o deteriorare l'habitat all'interno di un sito protetto;
- 2) Effettuare attività connesse alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- 3) Realizzare o gestire una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- 4) Miscelare i rifiuti senza distinzione di categoria;
- 5) Inquinare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque sotterranee superando le concentrazioni relative alla soglia di rischio relativa alle singole sostanze scaricate ovvero con sostanze pericolose;
- 6) Violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti;
- 7) Predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso;
- 8) Esercitare un impianto o una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, determinando altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria;
- 9) Produrre, consumare, importare, esportare, detenere, commercializzare, cessare e ridurre l'impiego di sostanze lesive dell'ozono in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

La Società adotta regole generali di organizzazione delle attività sensibili, come individuate nel paragrafo 5, che devono trovare specifica attuazione nelle procedure aziendali.

Tali regole generali sono articolate in presidi di controllo trasversali a tutte le tipologie di impatto ambientale ed in presidi di controllo rilevanti per la gestione dei singoli aspetti ambientali nei quali è possibile la commissione dei reati.

I presidi di controllo trasversali a tutte le tipologie di impatto ambientale sono qui di seguito indicati:

#### **a) Ruoli e responsabilità**

La Società ha adottato, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate; inoltre, sono previsti:


- (i) un organigramma che include le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;

<sup>3</sup> Altro elemento fondamentale da considerare da parte dell'impresa è la gestione delle emergenze. In tema di precauzione rispetto al danno ambientale, appare altamente consigliabile che l'impresa si doti di procedure che individuino le potenziali situazioni di emergenza (unitamente ai relativi rischi) e definiscano dei sistemi di risposta pronti quanto efficaci volti a prevenire o comunque mitigare gli impatti ambientali negativi.



- (ii) formali attribuzioni di compiti, ruoli e responsabilità per l'attuazione delle regole generali di organizzazione gestione e controllo e per l'attuazione dei presidi di controllo definiti nel presente elaborato;
- (iii) requisiti minimi specifici delle singole funzioni – da verificare periodicamente – coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- (iv) un documento che descrive le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione.

Di seguito l'organigramma dei soggetti delegati in materia di salute, sicurezza e emergenze aggiornato:



#### b) Controllo della legislazione

La Società ha adottato un sistema formalizzato che definisce:

- (i) criteri e modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- (ii) criteri e modalità per la verifica dell'evoluzione della pertinente normativa in materia ambientale.

#### c) Gestione della documentazione

La Società ha adottato un sistema formalizzato che definisce:

- (i) modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione (ad es. modalità di archiviazione e di protocollazione dei documenti, a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità).

#### d) Gestione degli acquisti

La Società ha adottato una procedura che descrive le modalità di selezione dei fornitori e stabilisce:

- (i) la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (ad es. iscrizione all'Albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- (ii) previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice di Condotta;
- (iii) modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di lavori, beni e servizi.

**e) Competenza, formazione e consapevolezza**

La Società ha adottato una procedura che regola il processo di formazione e addestramento del personale, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- (i) criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- (ii) contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa;
- (iii) strumenti per la pianificazione degli interventi formativi.

**f) Controllo operativo**

Sono definiti i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle attività sensibili con riferimento agli impatti ambientali, nonché criteri organizzativi per:

- (i) individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
- (ii) definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei Reati ambientali;
- (iii) individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

**g) Gestione delle emergenze ambientali**

Il rischio di una emergenza ambientale nell'ambito dell'attività di ASTEM S.p.A. è del tutto marginale e pertanto la società ha ritenuto non necessario dotarsi di una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente.

**h) Attività di audit**

Con riferimento alle attività di audit sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, sono definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per la conduzione delle stesse, nonché le modalità di:

- (i) individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- (ii) comunicazione dei risultati.

I presidi di controllo rilevanti per la gestione dei singoli aspetti ambientali sono qui di seguito riportati:

**(I) Protezione dell'habitat**

Con riferimento alla tutela dell'habitat, sono definiti criteri e modalità per verificare, con riferimento a macchinari, impianti ed attrezzature, il possesso ed il mantenimento dei prescritti requisiti ambientali.

## **(II) Gestione dei rifiuti**

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, la società è dotata, nell'ambito del manuale qualità e sicurezza 45001:2018 di una specifica procedura "gestione dei rifiuti prodotti da ASTEM S.p.A.", qui da intendersi richiamata a formare parte integrante del presente protocollo.

Sono definiti criteri e modalità affinché:

### **(i) nell'ambito della *produzione dei rifiuti*:**

- a. al momento della definizione dei requisiti dei macchinari e degli impianti da acquistare sia tenuto in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
- b. sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- c. siano disciplinati i criteri adottati dalla Società per definire e classificare correttamente i propri rifiuti, se del caso avvalendosi del supporto di eventuali soggetti a cui affidare il controllo analitico degli stessi;
- d. sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti e definite idonee misure che prevengano ogni miscelazione illecita;
- e. sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- f. sia valutata l'eventuale necessità di autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di raccolta (ad es. stoccaggi) e attivate le necessarie procedure per l'ottenimento delle stesse;
- g. sia assicurata la corretta archiviazione della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);

### **(ii) nell'ambito delle attività di *trasporto dei rifiuti*:**

- a. siano disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- b. sia assicurato, nel caso di trasporto condotto in proprio, il possesso dei prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- c. sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e sistema di tracciabilità sostitutivo dell'abrogato SISTRI);
- d. sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei registri di carico e scarico, dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti) e l'effettiva riconsegna della quarta copia di essi secondo le tempistiche e le modalità definite dalla norma, anche avvalendosi di database e di strumenti di riepilogo per codice CER;

- e. sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- f. sia assicurata la compilazione e l'invio del MUD secondo la periodicità di legge;
- (iii) nell'ambito delle attività di **smaltimento dei rifiuti**:
  - a. siano disciplinati ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento possieda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
  - b. sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
  - c. sia assicurata corretta archiviazione della documentazione relativa.

### **(III) Protezione dei suoli dall'inquinamento**

Con riferimento alla protezione dei suoli dall'inquinamento, è previsto un sistema organizzativo che:

- (i) disciplina ruoli e responsabilità per:
  - a. individuare le necessarie misure per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
  - b. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature, impianti ed eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;
  - c. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria da adottarsi anche al fine del contenimento di eventuali incidenti ambientali;
  - d. assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- (ii) definisce, ove necessario, un idoneo programma di monitoraggio del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee per controllare eventuali fenomeni di inquinamento;
- (iii) definisce le idonee misure di controllo atte a contenere l'inquinamento a fronte del verificarsi di emergenze ambientali;
- (iv) assicura la corretta archiviazione della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
- (v) pianifica e assicura il monitoraggio dell'attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti.

### **(IV) Protezione dell'aria dall'inquinamento**

Con riferimento alla protezione dell'aria dall'inquinamento, è previsto uno strumento organizzativo che:

- (i) disciplina ruoli e responsabilità per:
  - a. individuare le attività che possono comportare emissioni in atmosfera e assicurare

- b. l'ottenimento ed il mantenimento, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni;
- c. assicurare il monitoraggio dei parametri chimico/fisici degli effluenti;
- d. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata;
- e. assicurare l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
- (ii) assicura che, ove prescritto, le risultanze del monitoraggio siano comunicate ai soggetti preposti;
- (iii) assicura la corretta archiviazione della documentazione pertinente (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici, registri di manutenzione).

**(V) Protezione dell'ozono dall'inquinamento**

Con riferimento alla protezione dell'ozono dall'inquinamento, sono definiti criteri e modalità per:

- (i) censire le apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e mantenerne aggiornati gli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
- (ii) disciplinare ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e lo smaltimento possenga i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente.

## **7. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di ASTEM S.p.A. potenzialmente a rischio di compimento dei Reati ambientali che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di attività sensibili.

L'Organismo di Vigilanza riferisce di detti controlli all'Organo Amministrativo.

## **8. DIFFUSIONE E FORMAZIONE**

In relazione a tutto quanto sopra, ASTEM S.p.A. assicura ampia diffusione alle procedure stabilite nel presente Protocollo e nei documenti relativi e connessi ed un'adeguata formazione di base verso tutte le funzioni interessate in merito.

## **9. SANZIONI**

La mancata osservanza delle procedure e dei principi a presidio delle attività aziendali e nel presente Protocollo è sanzionata secondo quanto previsto nel sistema disciplinare adottato da ASTEM S.p.A..